

Allegato C – Domande non ammesse a contributo

Domanda di contributo presentata da:	Motivazione della non ammissibilità
Circondario Empolese ¹	Carenza dei requisiti previsti dall'articolo 8, comma 2, lettera b), della deliberazione della Giunta Regionale 26 aprile 2002, n. 422, in riferimento a quanto stabilito dall'articolo 10 della deliberazione medesima: assenza di un Comune di dimensione demografica inferiore a 3.000 abitanti nel livello ottimale proposto.
Comune di Uzzano ²	Carenza dei requisiti previsti dall'articolo 8, comma 2, lettera b), della deliberazione della Giunta Regionale 26 aprile 2002, n. 422, in riferimento a quanto stabilito dall'articolo 10 della deliberazione medesima: assenza di un Comune di dimensione demografica inferiore a 3.000 abitanti nel livello ottimale proposto.
Comune di Monsummano Terme ³	Carenza dei requisiti previsti dall'articolo 8, comma 2, lettera b), della deliberazione della Giunta Regionale 26 aprile 2002, n. 422, in riferimento a quanto stabilito dall'articolo 10 della deliberazione medesima: assenza di un Comune di dimensione demografica inferiore a 3.000 abitanti nel livello ottimale proposto.
Comune di Follonica ⁴	Carenza dei requisiti previsti dall'articolo 8, comma 2, lettera b), della deliberazione della Giunta Regionale 26 aprile 2002, n. 422, in riferimento a quanto stabilito dall'articolo 10 della deliberazione medesima: assenza di un Comune di dimensione demografica inferiore a 3.000 abitanti nel livello ottimale proposto; il livello ottimale contenente Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è un livello ottimale più ampio, proposto per funzioni determinate, che non può essere preso in considerazione ai sensi dell'articolo 10, comma 1, ultimo periodo, della DGR 422/02.
Comune di Arezzo	Carenza dei requisiti previsti dall'articolo 8, comma 2, lettere a) e c), della DGR 422/02: mancanza della proposta di livello ottimale concordato; impossibilità di conseguire il punteggio minimo previsto nell'allegato B alla DGR 422/02, in quanto la domanda attiene ad una sola funzione associata.
Comune di Porto Azzurro ⁵	Carenza dei requisiti e delle condizioni previsti dall'articolo 8, comma 2, lettera b), della deliberazione della Giunta Regionale 26 aprile 2002, n. 422, in riferimento a quanto stabilito dall'articolo 10, comma 1, ultimo periodo, della deliberazione medesima, relativo all'impossibilità di derogare, ai fini della concessione del contributo nella fase transitoria, il limite minimo di 10.000 abitanti per il livello ottimale individuato. Il livello ottimale non raggiunge invece detto limite minimo di 10.000 abitanti.
Comunità Montana dell'Elba e Capraia	Carenza di tutti i requisiti previsti dall'articolo 8 della DGR 422/02: assenza di proposta di livello ottimale concordato; mancanza dell'indicazione delle funzioni esercitate; mancanza della documentazione comprovante l'effettivo esercizio delle funzioni e dei servizi, ect.

¹ Livello ottimale concordato costituito dai Comuni di: Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Vinci.

² Livello ottimale concordato costituito dai Comuni di: Buggiano, Chiesina Uzzanese, Massa e Cozzile, Ponte Buggianese, Uzzano.

³ Livello ottimale concordato costituito dai Comuni di: Lamporecchio, Larciano, Monsummano Terme, Pieve a Nievole.

⁴ Livello ottimale concordato costituito dai Comuni di: Follonica, Gavorrano, Scarlino.

⁵ Livello ottimale concordato costituito dai Comuni di: Capoliveri, Porto Azzurro, Rio Marina, Rio nell'Elba.

Domanda di contributo presentata da:	Motivazione della non ammissibilità
Comunità Montana della Valtiberina ⁶	Carenza dei requisiti previsti dall'articolo 8, comma 2, lettera c), della DGR 422/02: la domanda attiene a funzioni associate che, se anche tutte considerate, non consentirebbero di conseguire uno dei punteggi minimi previsti dall'allegato B, terzo capoverso, della DGR 422/02. L'esercizio associato coinvolge infatti in modo determinante funzioni dell'area F (settore sociale), rendendo necessario per l'accesso al contributo il raggiungimento di un punteggio non inferiore a 10.
Comune di Licciana Nardi	Il Comune di Licciana Nardi ha proposto un livello ottimale concordato con altri 11 Comuni della Lunigiana, attribuendo alla Comunità Montana della Lunigiana il compito di proporre domanda di contributo per le gestioni associate attivate da tutti i Comuni del livello medesimo. La domanda del Comune di Licciana Nardi attiene, invece, a gestioni associate tra un numero più ristretto di Comuni (tre), senza individuare in detti Comuni un livello ottimale. La domanda è inammissibile, in quanto non rispetta il criterio secondo il quale la gestione associata deve svolgersi tra tutti i Comuni del livello ottimale concordato (articolo 8, comma 1, lettera c, della DGR 422/02) essendo in sostanza volta a richiedere il contributo regionale per gestioni che coinvolgono solo una parte dei Comuni del livello ottimale concordato. Peraltro, non è applicabile al caso di specie nemmeno quanto previsto dall'articolo 12, comma 5, della DGR 422/02, perché (come si è già evidenziato) non sono rispettate le condizioni previste dall'articolo 8 della deliberazione medesima, né i criteri dell'unicità della domanda e della eventuale successiva aggregazione alla gestione associata degli altri Comuni del livello ottimale.
Comune di San Marcello Pistoiese	Carenza dei requisiti previsti dall'articolo 8, comma 2, lettere a) e c), e dall'articolo 11, comma 3, lettera c), della DGR 422/02. Dagli atti trasmessi, compresi quelli trasmessi ad integrazione e correzione dei precedenti, manca l'atto formale di individuazione del livello ottimale unico (le indicazioni sono state effettuate per singole funzioni e coinvolgono anche Comuni diversi, in modo tale che non risulta la inequivocabile volontà di realizzare un accordo su un unico livello ottimale). Dalla documentazione in atti, la gestione degli interventi per il diritto allo studio e all'educazione permanente (riquadro D3) riguarda solo le nomine nel comitato locale e non la gestione associata di detti servizi, per i quali non si fa riferimento ad atti associativi che comportano la parità di accesso di tutti gli utenti potenziali, con gestione unificata dei procedimenti di accesso. L'impossibilità di attribuire il punteggio relativo al riquadro D3 comporta il mancato raggiungimento del requisito minimo di accesso al contributo forfetario iniziale, previsto dall'allegato B, terzo capoverso, della DGR 422/02. Peraltro, non è stata trasmessa la documentazione comprovante l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi in materia sociale (per le gestioni relative ai riquadri da F1 a F7)
Comunità Montana Montagna Fiorentina	Carenza dei requisiti previsti dall'articolo 8, comma 2, lettera c), della DGR 422/02. Dagli atti trasmessi, compresi quelli trasmessi ad integrazione dei precedenti, risulta che la domanda di contributo attiene a 6 funzioni e servizi, di cui 2 non rilevanti per il conseguimento del punteggio minimo di accesso (H1: difensore civico; H3: mattatoi); delle altre 4, la gestione associata relativa allo sportello unico non può essere considerata ai fini del contributo in quanto la convenzione non risulta stipulata entro la data del 31 ottobre 2001 di trasmissione della domanda (nella stessa domanda si evidenzia che l'inizio della gestione decorrerà dal novembre 2002), mentre per le funzioni inerenti il turismo (G2) la delega alla Comunità montana prevede l'esercizio delle sole funzioni di promozione e non comprende i compiti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 4 della LR 42/00, né le predette funzioni sono esercitate mediante la gestione associata del SUAP (come si è detto non ancora attivata e comunque non comprensiva dell'esercizio associato delle funzioni di cui alle richiamate lettere a) e b) dell'articolo 4).

⁶ Livello ottimale concordato costituito dai Comuni di: Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, San Sepolcro, Sestino.

Domanda di contributo presentata da:	Motivazione della non ammissibilità
Comunità Montana Alta Val di Cecina ⁷	Carenza dei requisiti previsti all'articolo 8, comma 2, lettera c), della deliberazione della Giunta regionale n. 422 del 2002: dalla documentazione in atti, la domanda di contributo attiene a 4 gestioni associate. La gestione associata concernente l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non può essere ritenuta ammissibile, in quanto la convenzione stipulata prevede espressamente che "lo svolgimento unificato del servizio decorre dal 1° gennaio 2003". Ciò comporta, in sostanza, un rinvio alla suddetta data degli effetti essenziali della convenzione. La inequivocabile volontà degli enti partecipanti di differire gli effetti della convenzione non consente altresì agli enti medesimi di raggiungere il punteggio minimo per essere ammessi al contributo regionale.
Comune di Capolona ⁸	Carenza dei requisiti previsti dall'articolo 8, comma 2, lettera c), della DGR 422/02: dalla documentazione in atti, la domanda di contributo attiene a 13 gestioni associate comprensive delle funzioni e servizi attinenti il settore sociale (riquadri da F1 a F7). La gestione associata che attiene alla valutazione di impatto ambientale (B1) non può essere ritenuta ammissibile a contributo in quanto dalla convenzione stipulata non emerge espressamente l'esercizio associato delle funzioni di competenza dei singoli comuni. La gestione associata relativa all'urbanistica (B2) non può essere ritenuta ammissibile a contributo in quanto dalla convenzione stipulata la gestione attiene esclusivamente alla redazione coordinata degli strumenti urbanistici ed è previsto che la stessa attività di coordinamento cessi con la redazione degli strumenti urbanistici medesimi, mentre non si prevede espressamente la successiva gestione unificata degli strumenti urbanistici. La gestione associata attinente il SIT e cartografico (B5) non può essere ritenuta ammissibile a contributo in quanto dalla convenzione stipulata non emerge espressamente l'esercizio associato delle competenze dei singoli comuni. Tra le restanti 10 gestioni associate oggetto di richiesta di contributo la gestione associata relativa agli interventi di assistenza sociale nell'area delle dipendenze (F5) non è ricompresa nell'unica convenzione stipulata in materia sociale ed educativa. Peraltro, nella stessa convenzione stipulata per i servizi sociali ed educativi può rinvenirsi la costituzione di un ufficio comune per le funzioni relative all'assistenza sociale e non per le funzioni attinenti l'istruzione pubblica e diritto allo studio (D1 e D2), di cui è organizzato il solo coordinamento.

⁷ Livello ottimale concordato costituito dai Comuni di: Volterra, Pomarance, Castelnuovo di Val di Cecina, Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo.

⁸ Livello ottimale concordato costituito dai Comuni di: Capolona, Subbiano, Castiglion Fibocchi.